





SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2022 ANNO VII N.14.

Giuseppe Toniolo e il diritto contrattuale tra personalismo e solidarietà



2022 ANNO VII NUMERO 14 – DOSSIER TONIOLO

di Francesco Scaglione DOI: <https://doi.org/10.54103/2531-6710/19311>



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2022 ANNO VII n.14.

GIUSEPPE TONIOLO E IL DIRITTO CONTRATTUALE TRA PERSONALISMO E SOLIDARIETÀ

Francesco Scaglione

GIUSEPPE TONIOLO AND CONTRACT LAW BETWEEN PERSONALISM AND SOLIDARITY

Riassunto

Il saggio si sofferma sulla relazione tra personalismo e solidarietà nel diritto contrattuale, le cui radici si ritrovano nelle riflessioni profetiche ed ancora attuali di Giuseppe Toniolo. Si evidenzia, in particolare, come la tutela della parte debole del rapporto, secondo un principio di eguaglianza sostanziale, si traduce nella realizzazione di un sistema economico di mercato fondato sul rispetto della dignità della persona umana.

Parole chiave: Toniolo, personalismo, solidarietà, eguaglianza, contratto

Abstract

The essay focuses on the relationship between personalism and solidarity in contract law, the roots of which can be found in the prophetic and still current reflections of Giuseppe Toniolo. In particular, it is highlighted how the protection of the weak part of the relationship, according to a principle of substantial equality, leads to the creation of an economic market system based on respect for the dignity of the human person.

Keywords: Toniolo, personalism, solidarity, equality, contract.

Autore:

Francesco Scaglione è Professore Ordinario di Diritto Privato presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia.

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 10.10.22 approvato il 30.11.22.

1. Centralità della persona e solidarismo tra valori costituzionali e visione cristiana.

Le radici culturali della centralità della persona umana nella sua interezza si ritrovano pienamente nel pensiero del beato Giuseppe Toniolo (1845-1918), secondo la visione di umanesimo integrale di ispirazione cristiana abbracciata successivamente da Jacques Maritain, nettamente distinta sia dall'individualismo naturalistico dell'umanesimo liberale che dal collettivismo totalitario dell'umanesimo socialista (Maritain, 2002; Viotto, 2000; 2011; 2012; Chenaux, 2006). Il recente volume di Mons. Domenico Sorrentino sull'opera di Toniolo, dal titolo assai significativo *Economia umana* (Sorrentino, 2021), si rivela, al riguardo, una fonte feconda di spunti di riflessione non solo per l'economista, ma anche per il giurista e segnatamente per il civilista, il quale ritrova negli scritti tonioliani una visione profetica circa il fondamento del personalismo e del solidarismo di matrice costituzionale che oggi caratterizzano l'intero tessuto ordinamentale.

Il concetto di persona in senso giuridico, intesa come soggetto di diritti, si lega indissolubilmente al principio di solidarietà espresso nell'art. 2 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Questo legame è, in buona parte, frutto della visione politica cristiana, che in sede di Assemblea Costituente fu convintamente sostenuta da personaggi illustri come, ad esempio, Alcide De Gasperi, Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti, il cui pensiero, corroborato da un intenso scambio di idee con Luigi Sturzo (il quale, pur non essendo nella Costituente, fu un attivo protagonista di quella stagione politica: De Siervo, 2010:16; Carmagnani e Palazzo, 1985; Di Giovanni e Palazzo, 1989), attingeva profondamente alle idee di Toniolo, che ispirarono tutto l'impegno civile dei cattolici, a partire dal suo importante saggio del 1900 sulla *Democrazia cristiana* (Sorrentino, 2021a:261).

Nell'ottica cristiana il concetto di persona si arricchisce di risvolti filosofici sviluppati, nel solco della tradizione tomistica e kantiana (Fiorentino, 1997; Palaia, 2014), in modo esemplare soprattutto dai pensatori francesi del Novecento (Valentini, 2011), quali Maritain, Emmanuel Mounier e Paul Ricoeur (Mounier, 2004; Ricoeur, 2015). In particolare, il personalismo comunitario di Mounier si rivela in quella insopprimibile presenza degli altri, evidenziata di recente anche sul piano letterario (Sicano, 2021), riassunta nella struttura triadica della persona, secondo la nota definizione di Ricoeur: “auspicio di una vita compiuta – con e per gli altri – all'interno di istituzioni giuste.” (Ricoeur, 2015: 37). È il trionfo del paradigma della relazionalità, la sola dimensione entro la quale la persona umana trova compiuta realizzazione¹, sottolineata dalla Dottrina sociale della Chiesa quale cardine della

¹ La persona è costitutivamente un essere sociale, perché così l'ha voluta Dio che l'ha creata (soggettività relazionale): cfr. Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 12: AAS 58 (1966), 1034.

solidarietà², che esalta e valorizza il legame di interdipendenza tra gli uomini per il conseguimento del bene comune e la promozione integrale di ogni comunità (Felice e Asolan, 2008:93). La solidarietà espressa nell'antropologia cristiana postula però, come dato ontologico, la tutela del carattere trascendente della persona umana, pienamente rivelato nella fede.³ In questo aspetto essenziale si coglie la differenza con la solidarietà giuridica di matrice costituzionale che, invece, non concepisce un interesse superiore al pieno e libero sviluppo della persona (Perlingieri P., 2020:163). Nella solidarietà costituzionale economica e sociale, al di là della dimensione relazionale, manca quella trascendente, che nell'ottica cristiana si compenetra nella prima. Questa dimensione relazionale della persona è, pertanto, la radice comune del solidarismo laico e cristiano, che trova ulteriore specificazione, rispettivamente, nel principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.) e nella fraternità (Sorrentino, 2021b:48-50).⁴ Sotto questo profilo, anzi, la solidarietà è un aspetto ineludibile del diritto, atteso che la relazione giuridica, in quanto caratterizzata dalla socialità (Ehrlich, 1976:53-76), implica il reciproco affidamento tra i soggetti del rapporto (Greco, 2021:71; Ferrajoli, 2007:192). Ne sono testimonianza, ad esempio, il rapporto di filiazione per la tutela dei diritti fondamentali del minore, oppure, nel campo degli interessi patrimoniali, il rapporto contrattuale (Scaglione, 2022:389-406; 2010).

2. Eguaglianza sostanziale e abuso di potere contrattuale: quadro storico-sistemico.

Il tema della tutela della persona umana, quale valore centrale della civile convivenza, e del connesso principio solidaristico, che, sul piano normativo, orienta l'agire responsabile di ciascun individuo nella dimensione comunitaria dell'esistenza⁵, riveste un rilievo fondamentale nel diritto contrattuale. Il contratto è, infatti, lo strumento attraverso il quale l'ordinamento riconosce alla persona lo spazio di autonomia necessario alla sistemazione dei suoi interessi patrimoniali e, indirettamente, dei suoi interessi esistenziali, cui i primi sono asserviti.

² Cfr. Papa Francesco, secondo cui "solidarietà [...] è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell'Impero del denaro [...]. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia, ed è questo che fanno i movimenti popolari." (Papa Francesco, 2020: §116).

³ Il bene comune non è un fine a sé stante, non è un semplice benessere socio-economico, ma si specifica in una dimensione trascendente (che eccede, ma dà anche compimento a quella storica) in virtù della quale Dio è il fine ultimo delle sue creature (cfr. Giovanni Paolo II, 1991). Più in generale, Maritain ha approfondito, dal punto di vista della filosofia morale, la relazione tra bene e valore a partire dall'insegnamento di San Tommaso d'Aquino (Maritain, 1996:74).

⁴ Rimane il fatto che, come avverte Papa Francesco, "la fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all'uguaglianza", traducendosi in un'educazione "al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo arricchimento come valori" (Papa Francesco 2020, § 103).

Alcuni studiosi hanno individuato un fondamento costituzionale allo stesso concetto di fraternità (Massa Pinto, 2011; Pizzolato, 2012; Groppi, 2020). Sulla fraternità cristiana, v. Ratzinger (Benedetto XVI), 2005. Sulle radici storiche della fraternità, intesa come patto tra uguali, in connessione con la solidarietà, si è soffermato Stefano Rodotà (Rodotà, 2014, 20-30).

⁵ Sul rapporto tra valori e principi, si vedano le attente riflessioni di Gustavo Zagrebelsky, 2008:208-209; 2018:238.

In questo ambito, il principio costituzionale di solidarietà si declina anche in quello di eguaglianza o parità sostanziale, di cui all'art. 3, comma 2, Cost.⁶, in vista dell'effettività della salvaguardia della dignità della persona⁷, mediante la rimozione delle asimmetrie di potere contrattuale tra le parti che determinano un abuso di questo potere ed un ingiusto profitto del contraente forte ai danni di quello debole (Scaglione, 2012). Bisogna anche ricordare che, sotto altro profilo, il diritto contrattuale costituisce il pilastro normativo fondamentale che regge la struttura economica di mercato. Storicamente, il legame tra contratto e mercato è antico e risale all'epoca anteriore alla (prima) rivoluzione industriale, quando la *lex mercatoria* forniva il sostrato giuridico al nascente capitalismo commerciale, prevalendo sul diritto romano e soggiacendo soltanto al diritto canonico (Galgano, 2010: 141; Berman, 1998: 311). Infatti, fu nell'ambito dello *ius mercatorum* della società comunale che il contratto divenne per la prima volta lo strumento giuridico essenziale per la circolazione e l'accumulazione della ricchezza, segnando una radicale inversione di rotta rispetto al diritto romano, proteso, invece, alla mera conservazione degli assetti proprietari esistenti (Braudel, 2008: 34). È proprio in questo periodo che si afferma l'elaborazione dogmatica di San Tommaso d'Aquino, riletta alla luce dell'interpretazione che di essa fornì il teologo domenicano cardinal Caetano (Tommaso De Vio) nei suoi *Commentaria in Secundam Secundae Divi Thomae de Aquino* del 1518 (Finnis, 1996:198 ss.), secondo cui, accanto alla giustizia distributiva, che impone allo Stato doveri di impiegare i beni della Terra a vantaggio di tutti i membri della comunità, esiste un concetto di giustizia commutativa, che richiede allo Stato di assicurare l'equità dello scambio nei contratti tra privati. In quest'ottica, che affonda le sue radici nella dottrina aristotelica dell'*ἔπιεικεια* (equità)⁸, ne deriva che entrambe queste forme di giustizia sono espressione della giustizia legale, consistente nel dovere di promuovere e rispettare il bene comune.

⁶ Secondo l'art. 3, comma 2, Cost., "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

⁷ Sulla dimensione relazionale della dignità e sul rapporto con gli artt. 2 e 3 Cost., v. per tutti Nicolò Lipari, 2019:192-201. A livello sovrastatale è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che sancisce l'invulnerabilità della dignità umana (art. 1), dedicando il capo III e il capo IV, rispettivamente, ai valori fondamentali dell'uguaglianza e della solidarietà. E v. anche l'art. 2 del Trattato sull'Unione europea. Persona umana e dignità sono dunque legate da un nesso inscindibile, essendo la dignità una condizione di nobiltà morale in cui l'uomo è posto dalle sue intrinseche qualità e dalla sua stessa natura e insieme il rispetto che per tale condizione gli è dovuto e ch'egli deve a sé stesso: persona è di per sé *nomen dignitatis* (sulla definizione, v. <https://www.treccani.it/vocabolario/dignita/>; Perlingieri P., 2020: 164). Il punto di vista cristiano è affrontato nelle pagine mirabili della *Summa Theologiae* di San Tommaso (I, q. 29, a. 3) secondo cui "la persona è ciò che vi è di più nobile e di più perfetto in natura" e ha, quindi, una dignità, inferiore solo a quella di Dio.

⁸ Nel Digesto giustiniano si ritrova il celebre passo di Ulpiano che ricorda una definizione di Celso, secondo cui "il diritto è l'arte del buono e dell'equo" (*ius est ars boni et aequi*: D. 1,1,1 pr.). Tuttavia, la *definitio* celsina ha le sue radici nel concetto di equità (*ἔπιεικεια*) già coniato da Aristotele nel capitolo dell'*Etica Nicomachea* dedicato alla giustizia, sulla scia delle riflessioni del suo maestro Platone, il quale nel *Politico* (40, 301 d c.) e nelle *Leggi* (I, 13, 644 d-645 a.) aveva affermato che fondamento del diritto è la retta ragione (*recta ratio*: Guardini, 2006). In particolare, secondo Aristotele l'equità o *epieikeia* è lo strumento interpretativo attraverso cui è possibile adattare il comando di carattere generale contenuto nella legge alle esigenze del caso concreto: "quando la legge si esprime in modo generale, ma in concreto avviene un fatto che non rientra in questa generalità, allora è giusto correggere la lacuna; e lo direbbe anche il legislatore stesso se fosse presente, perché, se avesse previsto il fatto, l'avrebbe regolato con la legge. Quindi l'equo è giusto, ed è migliore di un certo tipo di giusto, non del giusto in assoluto, ma di quell'errore che ha come causa la formulazione assoluta. E questa è la natura dell'equo, di essere correzione della legge, nella misura in cui essa viene meno a causa della sua formulazione universale" (*Etica Nicomachea*, V, 14, 1137, b 19-27). L'adattamento della legge alla natura del singolo fatto e delle circostanze in cui il fatto si è verificato è, dunque, per Aristotele, il mezzo per rendere praticamente efficaci i precetti dell'etica (Palazzo, 2002: 18).

Tuttavia, spettò alle grandi codificazioni civili, in primo luogo al *code Napoléon* del 1804, assolvere una vera e propria funzione di supporto all'economia di mercato. Ciò è testimoniato, ad esempio, dal prevalere della concezione illuministica della proprietà privata, finalmente libera dai vincoli di origine feudale; ma, in linea di principio, fu la penetrazione nei codici civili del principio dell'eguaglianza fra gli uomini, che "valse a creare le condizioni necessarie per l'instaurazione di una economia di mercato, basata su uno scambio fra eguali, qual è lo scambio di mercato, i cui valori non dipendono più dagli status soggettivi dei contraenti, ma sono rimessi al libero gioco delle forze economiche." (Galvano, 2005:673; Ghisalberti, 2007:139). In questa prospettiva, l'introduzione della categoria generale del contratto e del principio consensualistico nel codice civile francese, sulle orme del pensiero giusnaturalista di Domat e Pothier, si rivelarono fattori decisivi per l'incremento del commercio (Gorla, 1955:57). Si trattò, però, dell'affermazione di un principio di eguaglianza formale e non già sostanziale: per quest'ultimo, invero, bisognerà attendere gli sviluppi del costituzionalismo europeo contemporaneo, ove domina la dimensione contenutistica o materiale dei principi, al fine di assicurare la maggiore tutela dei diritti e l'unità (non statica, ma dinamica) del sistema giuridico (Bongiovanni, 2005:27; Paladin, 1965). L'idea di eguaglianza sostanziale nel diritto contrattuale dei sistemi di *common law* fu portata avanti soprattutto dai giuristi d'oltreoceano; negli Stati Uniti d'America, il dogma della libertà contrattuale, inteso quale intangibilità della volontà delle parti (dottrina volontaristica), imperante nel XIX° secolo, fu intaccato dalle critiche progressiste fondate sulle istanze di protezione sociale della parte debole del rapporto (teorie oggettivistiche; Pound, 1909:454). Nel vigente ordinamento italiano, come si è ricordato, è l'art. 3, comma 2, Cost. a tradursi nel principio privatistico di parità giuridica sostanziale tra le parti, che non significa parità economica, ma ha come primo obiettivo la rimozione, ad opera del giudice, dei possibili effetti distorsivi della libertà contrattuale – intesa quale libertà *positiva*, vale a dire possibilità concreta di ciascun contraente di concorrere a determinare il contenuto del contratto - causati dalla disparità di potere economico tra i soggetti del nascente rapporto. Secondariamente, il principio di parità sostanziale impone di mantenere inalterato, nella fase esecutiva del rapporto, l'equilibrio contrattuale divisato originariamente dalle parti. In entrambi i casi, è la clausola di buona fede oggettiva o correttezza (v. artt. 1337 e 1375 cod. civ.) lo strumento giuridico che consente al giudice di assicurare a ciascun contraente la prerogativa – costituzionalmente garantita – di determinare liberamente la propria volontà negoziale e di realizzarla con la collaborazione dovuta dall'altro, sulla base del programma pattuito. Orbene, il nesso inscindibile tra contratto e mercato emerge dal fatto che l'autonomia contrattuale costituisce la manifestazione giuridica della libertà di impresa, di cui la libertà di concorrenza rappresenta l'aspetto pluralistico. In particolare, l'art. 41 Cost. sancisce che "*l'iniziativa economica privata è libera*", aggiungendo però, al 2° comma, che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". La libertà di impresa è pertanto garantita dall'art. 41 Cost. solo in quanto situazione *socialmente utile*. Il limite dell'utilità sociale fa subito affiorare il delicato tema della sua concreta specificazione, la quale è demandata, in primo luogo nei contratti di impresa ove si manifesta un abuso di posizione dominante individuale o collettiva, all'applicazione della legislazione antimonopolistica.⁹ Ma il presidio dell'utilità sociale si rinviene anche nelle disposizioni legislative a tutela del

⁹ Del resto, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, risalente ad un celebre intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, la normativa antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, vale a dire non tutela solo gli

consumatore o utente, che rappresenta la parte *debole* dei rapporti contrattuali intercorrenti con l'imprenditore (*rectius*, il professionista), il quale predispose unilateralmente le clausole contrattuali non soggette a trattativa (cfr., ad esempio, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, *codice del consumo*, art. 21 d. lgs. n. 58/1998, artt. 115-128 d. lgs. n. 385/1993, d. lgs. n. 70/2003). Più in generale, il richiamo costituzionale del concetto di utilità sociale è in linea con il modello economico *sociale* di mercato, già divisato dalla Scuola degli ordoliberali di Friburgo (*Soziale Marktwirtschaft*: cfr. artt. 3, comma 3°, del Trattato sull'Unione europea, 3, comma 1°, lett. b), 9, 12 e 101 ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Bonini, 2012:74; Felice, 2008; Amato, 1992). Il mantenimento e la crescita del benessere individuale e collettivo, infatti, dipende non soltanto dalla vigenza di una concorrenza effettiva tra i soggetti imprenditoriali, ma anche dalla tutela di ciascun contraente contro gli abusi della libertà e/o del potere contrattuale che possono provenire dall'altro. Regole della concorrenza e regole del contratto sono perciò in rapporto simbiotico e si integrano a vicenda. Il diritto privato del mercato è il prodotto di questo inscindibile connubio e persegue un duplice scopo: a) tutela di tutti i soggetti contrattuali ritenuti dall'ordinamento deboli, essendo parti di contratti asimmetrici, ove il potere economico di un contraente si rivela strumento di sopraffazione dell'altro e fonte di inefficienze allocative; b) tutela dei soggetti, imprenditori concorrenti o consumatori, estranei al contratto, ma che dall'esecuzione di questo possono subire un danno c.d. antitrust. In questa prospettiva, può dirsi che il diritto privato, ed in particolare il diritto contrattuale, assolve anche ad una *funzione regolatoria* del mercato, che non è più appannaggio esclusivo delle norme di diritto pubblico dell'economia. Anzi, la radicale commistione tra interesse pubblico ed interessi privati costituisce il tratto distintivo, ed al tempo stesso la giustificazione, dell'attuale sistema rimediabile del diritto dei contratti, specie nell'ambito della contrattazione d'impresa. In altri termini, il giudice civile è oggi chiamato ad orientare le proprie decisioni in base al valore guida della tutela della persona all'interno del mercato concorrenziale, soprattutto tutte le volte in cui egli fa uso del suo potere correttivo in funzione equitativa, dando luogo alla eterointegrazione del contratto, grazie alla concretizzazione delle clausole generali del diritto privato e alla applicazione diretta dei principi costituzionali (Lipari, 2017: 235-264; 2021:48-52; Grossi, 2020:71-75).

3. Attualità della visione di Toniolo in tema di giustizia contrattuale.

Sulla base di queste premesse storico-sistematiche è possibile ora comprendere appieno l'estrema attualità delle riflessioni profetiche di Toniolo in materia contrattuale. L'attenzione dedicata dall'illustre Autore nel saggio sulla *Democrazia cristiana* e nel *Trattato di economia sociale* alla prevenzione di ogni forma di abuso di potere contrattuale ai danni della parte debole si mostra in tutta la sua evidenza con riferimento al contratto di lavoro, oppure al contratto di mutuo, o ancora ai contratti agrari, che, secondo le sue parole, "tradiscono la prepotenza degli abbienti e la cupidigia di imprenditori speculatori" (Sorrentino, 2021a: 270, 300). In particolare, è nell'opera sulla *Democrazia*

interessi delle imprese in rapporto di concorrenza; essa è, piuttosto, "la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere": Cass., Sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, in *Foro it.*, 2005, c. 1014 ss.

cristiana che Toniolo, sulla scia della *Rerum novarum* di Leone XIII, si occupa della riforma del contratto di lavoro per garantire l'equità del rapporto, che non può trasformarsi in uno strumento immorale di sopraffazione del capitalista sul proletario. Si trattava di denunciare e porre rimedio a forme di alienazione del lavoratore che ne negavano la dignità, ma, in proposito, non può sfuggire il paragone con analoghe situazioni che oggi, nell'era della rivoluzione digitale, si riproducono in un contesto socio-economico dominato dalla cultura delle macchine, degli *smart contracts* e dei *big data*, ove spesso il ruolo del lavoratore, parte debole del contratto asimmetrico, è svilito, sia sotto il profilo delle mansioni e dell'orario di lavoro che sotto quello retributivo, del tutto inadeguato a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa (v. art. 36 Cost.; Sorrentino, 2022). Orbene, nel denunciare la posizione di inferiorità economica e di potere contrattuale della parte debole del rapporto, Toniolo si riferisce essenzialmente ad un principio di eguaglianza sostanziale, intesa quale libertà contrattuale positiva, che oggi trova compiuta espressione nei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza espressi più volte in materia contrattuale dalla Corte Costituzionale e dalla più attenta giurisprudenza di merito e di legittimità (Lipari, 2019: 62; Perlingieri G., 2015; Grossi, 2015: 73). Osserva Toniolo: "La democrazia razionalista che tramonta, tutti ci eguaglia in una libertà giuridica nominale che torna di fatto a profitto soltanto dei forti e a depressione dei deboli. La democrazia cristiana che sorge promette una libertà giuridica virtuale e proporzionata, il cui valore si misurerà insieme e dalla potenza dei grandi e dalla sicurezza dei piccoli" (Sorrentino, 2021a: 278). Questa attenzione ai deboli è il *leitmotiv* del pensiero giuridico tonioliano ove l'impresa stessa, come emerge chiaramente dalle pagine del suo *Trattato di economia sociale*, deve essere indirizzata al bene comune e a *fini sociali*, parlandosi espressamente di "salvaguardare i diritti personali superiori, che fossero nella produzione compromessi: la sicurezza, l'igiene, la moralità", (Sorrentino, 2021a:78,148), con evidente anticipazione profetica dell'art. 41 Cost.

Sul piano rimediabile, l'intervento legislativo statale per garantire la giustizia contrattuale deve avvenire, nella prospettiva di Toniolo, pur sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà, ovverosia del primato della società civile e dei suoi corpi intermedi, in funzione del bene comune. Infatti, come ricordava Giorgio La Pira, che si ispirò espressamente a Toniolo, nella relazione presentata all'Assemblea Costituente, il sistema integrale dei diritti della persona esige che vengano riconosciuti e protetti i diritti essenziali delle comunità naturali, attraverso le quali gradualmente si svolge la personalità umana (famiglia, comunità professionale, religiosa, locale e così via)¹⁰.

In conclusione, può dirsi che la visione di Toniolo non fu solo di una economia umana, ma anche di un ordinamento giuridico umano, "per una società a misura dell'uomo, della sua dignità e della sua vocazione" (Benedetto XVI, 2009, n. 9), secondo i principi del personalismo e della solidarietà.

4. Riferimenti bibliografici

Amato G. (1992), Il mercato nella Costituzione, Quaderni costituzionali.

Aristotele (2005), Etica Nicomachea, a cura di C. Natali, Laterza, Roma-Bari.

¹⁰ Cfr. https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/01/03-la_pira.htm

- Benedetto XVI (2009), Lett. enc. Caritas in veritate.
- Berman H. J. (1998), Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, Il Mulino, Bologna.
- Bongiovanni G. (2005), Costituzionalismo e teoria del diritto. Sistemi normativi contemporanei e modelli della razionalità giuridica, Laterza, Roma-Bari.
- Bonini L. (2012), Economia sociale di mercato, Il Mulino, Bologna.
- Braudel F. (2008), La dinamica del capitalismo, Il Mulino, Bologna.
- Carmagnani R. e Palazzo A. (1985), Mediazione culturale e impegno politico in Sturzo e Maritain, Massimo, Milano.
- Cheneaux P. (2006), L'Umanesimo integrale di Jacques Maritain, Jaca Book, Milano.
- Di Giovanni A. e Palazzo A. (cur., 1989), Luigi Sturzo teorico della società e dello Stato nelle Opere dell'esilio, Massimo, Milano.
- De Siervo U. (2010), Luigi Sturzo dalla Costituente alla Costituzione, Sociologia, 2, 13-20.
- Ehrlich E. (1976), I fondamenti della sociologia del diritto, Giuffrè, Milano.
- Felice F. e Asolan P. (2008), Appunti di Dottrina sociale della Chiesa. I cantieri aperti della pastorale sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Felice F. (2008), L'economia sociale di mercato, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Ferrajoli L. (2007), Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. I. Teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari.
- Finnis J.M. (1996), Legge naturale e diritti naturali, Giappichelli, Torino.
- Fiorentino F. (1997), Filosofia e religione in San Tommaso e Kant, Editrice Domenicana Italiana, Napoli.
- Galgano F. (2010), Lex mercatoria, 5ª ed., Il Mulino, Bologna.
- Galgano F. (2005), Lex mercatoria, autonomia privata e disciplina del mercato, in Paradiso M. (cur.), I mobili confini dell'autonomia privata, Giuffrè, Milano.
- Ghisalberti C. (2007), Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento, 11ª ed., Laterza, Roma-Bari.
- Giovanni Paolo II (1991), Lett. enc. Centesimus annus.
- Gorla G. (1955), Il contratto, I, Giuffrè, Milano.
- Greco T. (2021), La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Laterza, Roma-Bari.
- Grossi P. (2015), Ritorno al diritto, Laterza, Roma-Bari.
- Grossi P. (2020), Oltre la legalità, Laterza, Roma-Bari.
- Guardini R. (2006), Socrate e Platone, Morcelliana, Brescia.
- Lipari N. (2017), Il diritto civile tra legge e giudizio, Giuffrè, Milano.
- Lipari N. (2019), Diritto civile e ragione, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.
- Lipari N. (2021), Elogio della giustizia, Il Mulino, Bologna.
- Maritain J. (1996), Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale, Massimo, Milano.
- Maritain J. (2002), Umanesimo integrale, Borla, Roma.
- Massa Pinto I. (2011), Costituzione e fraternità, Jovene, Napoli.

- Palaia G.E. (2014), I fondamenti della persona in San Tommaso d'Aquino, Solfanelli, Chieti.
- Paladin L. (1965), Il principio di eguaglianza, Giuffrè, Milano.
- Palazzo A. (2002), Etica del diritto privato, I, Cedam, Padova.
- Papa Francesco (2020), Lett. enc. Fratelli tutti.
- Perlingieri G. (2015), Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Perlingieri P. (2020), Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, 4^a ed., II, Fonti e interpretazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Pizzolato F. (2012), Il principio costituzionale di fraternità, Città nuova, Roma.
- Pound R. (1909), Liberty of contract, Yale Law Journal, 18, 454.
- Ratzinger J. (2005), La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia.
- Ricoeur P. (2015), La persona, Morcelliana, Brescia.
- Rodotà S. (2014), Solidarietà. Un'utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari.
- Scaglione F. (2010), Il mercato e le regole della correttezza, in Galgano F. (dir.), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, vol. LVII, CEDAM, Padova.
- Scaglione F. (2012), L'abuso del diritto nel contratto, Diritto e processo, 237-262.
- Scaglione F. (2022), La dimensione relazionale dei diritti fondamentali del minore, in Cavallaro M. et al. (cur.), Sui mobili confini del diritto. Scritti in onore di Massimo Paradiso, vol. I, Giappichelli, Torino.
- Sicano E. (2021), L'insopprimibile presenza degli altri. Et habitavit in nobis, Booksprint.
- Sorrentino D. (2021a), Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica, Vita e pensiero, Milano.
- Sorrentino D. (2021b), Francesco d'Assisi e l'economia della fraternità. Per ripartire dagli ultimi, Edizioni Francescane Italiane, Perugia.
- Sorrentino D. (2022), Giuseppe Toniolo, il profeta dell'economia umana che anticipò Davos, Famiglia Cristiana, 12 febbraio 2022.
- Valentini T. (cur., 2011), Soggetto e persona nel pensiero francese del Novecento, Editori Riuniti, Roma.
- Viotto P. (2000), Introduzione a Maritain, Laterza, Roma-Bari.
- Viotto P. (2011), Il pensiero moderno secondo J. Maritain, Città Nuova, Roma.
- Viotto P. (2012), Il pensiero contemporaneo secondo J. Maritain, Città Nuova, Roma.
- Zagrebelsky G. (2008), La legge e la sua giustizia, Il Mulino, Bologna.
- Zagrebelsky G. (2018), Diritto allo specchio, Einaudi, Torino.